REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Giuseppina MAIO	Presidente
Paola BRIGUORI	Consigliere
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere relatore
Marco FRATINI	Consigliere
Flavia D'ORO	Primo referendario

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al **n. 60168** del registro di segreteria,

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria n. 41/2022, depositata il 9 giugno 2022;

promosso da:

Comune di Terni, c.f.: 00175660554, in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Terni, alla Piazza Ridolfi n. 1, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avvocati Paolo Gennari, c.f. GNNPLA65M22D969H, p.e.c.: paolo.gennari@ordineavvocatiterni.it, tel./fax: 0744/549699 e Francesco Silvi, c.f. SLVFNC70M12L117A, p.e.c.: francesco.silvi@ordineavvocatiterni.it, tel./fax: 0744/549699, dell'Avvocatura Comunale, ed elettivamente domiciliato in Terni, presso gli

Uffici dell'Avvocatura Comunale, sita in Piazza Ridolfi n. 1;

- *Appellante* -

contro

Unicredit s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro-tempore* (pec: comunicazioni@pec.unicredit.eu), con sede legale e direzione generale in Piazza Gae Aulenti n, 3 – Torre A – 20154 Milano, rappresentata e difesa dall'Avvocato Mario Sanino, p.e.c.: mariosanino@ordineavvocatiroma.org, dall'Avvocato Lorenzo Coraggio, p.e.c.: lorenzocoraggio@ordineavvocatiroma.org; con elezione di domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo Studio Legale Sanino, in Roma, al Viale Parioli n. 180;

e nei confronti di

Procura Regionale presso la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria;

VISTO l'atto d'appello;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITO, nell'udienza del 28 gennaio 2026, svolta con l'assistenza del segretario, Dott.ssa Lucia Pellegrino, - data per letta la relazione del relatore, Cons. Giuseppina Mignemi -, il Pubblico ministero, V.P.G. Cons. Adelisa Corsetti; assenti le parti appellante e appellata;

FATTO

1. Il Comune di Terni proponeva ricorso, ai sensi dell'art. 172, c. 1, lett. d), c.g.c., avverso Unicredit s.p.a. e nei confronti della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria "*per la declaratoria di non spettanza e conseguente condanna di Unicredit SpA in persona del*

legale rapp.te p.t. alla restituzione della somma di euro 12.521.217,17 - a titolo di rimborso di anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2017 - oltre euro 639.045,38 - quali interessi percepiti da Unicredit SpA sulla suddetta sorte - e successivi ratei maturati per euro 532.488,59, il tutto maggiorato degli accessori di legge.".

Il Comune ricorrente - dichiarato in dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 del d.lgs. n. 267 del 2000, con delibera del Commissario Straordinario n. 1 dell'1.3.2018 - rappresentava che Unicredit s.p.a., nella qualità di tesoriere dell'ente, aveva recuperato, con emissione di provvisori di spesa, l'anticipazione di tesoreria per l'esercizio finanziario 2017, ammontante, alla data del 31.12.2017, ad euro 12.521.217,17 per sorte capitale e "*ad euro 1.171.533,97 quanto agli interessi pretesamente maturati (... euro 639.045,38 - quali interessi percepiti da Unicredit SpA sulla suddetta sorte - oltre successivi ratei maturati per euro 532.488,59)"*, nonostante la dichiarazione di dissesto, che, per un verso, aveva determinato la nomina dell'organo straordinario di liquidazione con le competenze di cui all'art. 252, c. 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 e, per altro verso, non consentiva la maturazione degli interessi, ai sensi dell'art. 248, c. 4, del medesimo decreto legislativo.

Rassegnava, quindi, il ricorrente, le seguenti conclusioni: "*Piaccia all'Ill.ma Corte dei Conti adita, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e del termine per la notifica del ricorso e del decreto del Giudice, ogni contraria istanza eccezione e/o deduzione disattese e previo accertamento della fondatezza di quanto in narrativa dedotto ed argomentato:*

a) condannare l'istituto tesoriere Unicredit SpA, per le causali di cui in

narrativa, a restituire al ricorrente Comune di Terni la somma di euro 12.521.217,17, a titolo di rimborso di anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2017, oltre euro 1.171.533,97 (come detto, euro 639.045,38, quali interessi percepiti da Unicredit SpA sulla suddetta sorte, oltre successivi ratei maturati per euro 532.488,59), quali interessi complessivamente, ma indebitamente, percepiti da Unicredit SpA sulla suddetta sorte, il tutto maggiorato degli accessori di legge;

b) con ogni effetto di legge".

2. Il giudice di prime cure, con la sentenza n. 41 del 2022, dichiarava ammissibile il ricorso promosso dal Comune nei confronti della banca tesoriere.

Nel merito, respingeva la domanda relativa alle anticipazioni di tesoreria che, al 31 dicembre 2017, risultavano non restituite alla banca e accoglieva parzialmente la seconda, per la sola parte eccedente agli interessi maturati fino alla dichiarazione di dissesto (1° marzo 2018).

3. Avverso la predetta sentenza, proponeva appello il Comune di Terni, che, con il motivo, titolato "*Fondatezza della domanda di ripetizione del credito comunale nella sua interezza con conseguente erroneità in parte qua della gravata decisione*", censurava la pronuncia per avere ritenuto applicabile al caso in discussione l'art. 255, c. 10, del d.lgs. n. 267 del 2000, come novellato dall'art. 7, c. 878, lett. b), della legge n. 205/2017.

Secondo l'appellante, la modifica normativa, entrata in vigore l'1.1.2018, non era applicabile ai debiti riconducibili all'esercizio finanziario 2017.

A sostegno, citava le sentenze n. 15 del 2020 e n. 1 del 2022 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la sentenza n. 188 del 2014 della Corte

Costituzionale e la sentenza n. 62 del 2020 della Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria, nonché la posizione della Procura regionale, secondo cui, considerato che le anticipazioni dell'anno 2017 erano certamente riconducibili a fatti di gestione concernenti il medesimo anno, il tesoriere avrebbe dovuto rivolgersi, per ottenere il rimborso, non già al Comune, bensì all'organo straordinario di liquidazione, al fine di evitare un'alterazione della quantificazione della massa passiva e una indubbia violazione della *par condicio creditorum*, creando un significativo vantaggio per il tesoriere.

L'appellante censurava, altresì, la pronuncia, in ordine alle statuizioni sugli accessori.

Rassegnava, quindi, il Comune di Terni, le seguenti conclusioni: "*Voglia l'Ecc.ma Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello accogliere la proposta impugnazione e, per l'effetto, annullare e/o riformare, in parte qua, la sentenza della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale per l'Umbria n. 41/2022, depositata in Segreteria il giorno 09.06.2022 e non notificata, e dunque:*

a) condannare l'istituto tesoriere Unicredit SpA, per le causali di cui in narrativa, a restituire al ricorrente in prime cure Comune di Terni la somma di euro 12.521.217,17, a titolo di rimborso di anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2017, oltre euro 1.171.533,97 (come detto, euro 639.045,38, quali interessi percepiti da Unicredit SpA sulla suddetta sorte, oltre successivi ratei maturati per euro 532.488,59), quali interessi complessivamente, ma indebitamente, percepiti da Unicredit SpA sulla suddetta sorte, il tutto maggiorato degli accessori di legge;

b) con ogni effetto di legge.".

4. Con atto del 31.8.2022, si costituiva in giudizio Unicredit s.p.a., riservandosi di illustrare, nel corso del giudizio, le ragioni di infondatezza dell'appello.

5. La Procura generale rassegnava le proprie conclusioni, insistendo per l'inammissibilità dell'appello, in ragione della sopravvenuta carenza di interesse, considerato che, una volta chiusa la procedura di dissesto nelle more del giudizio, la domanda del Comune non sarebbe più attuale in termini di interesse ad agire, tenuto conto che l'attrazione dell'anticipazione di tesoreria nella competenza dell'organismo straordinario di liquidazione può essere utilmente dichiarata solo nel caso in cui detto organo straordinario dell'ente sia ancora in attività.

In via subordinata, ritenuto il perdurante interesse dell'ente a una decisione di merito, insisteva per l'accoglimento dell'appello.

6. All'udienza del 16 luglio 2025, constatata l'assenza delle parti appellante e appellata, il Presidente, sentito il Collegio e su concorde dichiarazione del PM, ai sensi dell'art. 196 c.g.c., rinviava la trattazione del giudizio all'udienza del 28 gennaio 2026.

L'ordinanza a verbale veniva regolarmente comunicata alla difesa dell'appellante in data 24 luglio 2025.

7. All'udienza del 28 gennaio 2026, le parti appellante e appellata non comparivano.

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, va rilevato che, all'udienza del 16.7.2025, la Sezione, rilevata l'assenza del difensore dell'appellante, pronunciava ordinanza a verbale, rinviando la trattazione - ai sensi dell'art. 196 c.g.c. –

all'udienza del 28.1.2026.

L'ordinanza a verbale era ritualmente comunicata dalla segreteria di questa Sezione alla parte appellante.

2. A norma dell'art. 196 c.g.c., "*Se l'appellante non compare all'udienza di discussione, il Collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio*.".

3. Rilevata l'assenza del difensore dell'appellante anche all'udienza del 28.1.2026, in applicazione del ridetto art. 196 c.g.c., l'appello va dichiarato improcedibile.

4. Ai sensi dell'art. 31, c. 3, c.g.c., le spese sono compensate.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello iscritto al n. 60168 del registro di segreteria.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giuseppina Mignemi	Dott.ssa Giuseppina Maio
f.to digitalmente	f.to digitalmente

Depositata il 30/01/2026

IL DIRIGENTE

f.to digitalmente